



ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

(L.R. 27 Dicembre 2012, n. 80)

Settore Direzione

DECRETO n. 88 del 26-11-2024

OGGETTO: LAVORO DA REMOTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL LAVORO DA REMOTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Allegato 1 – Regolamento del Lavoro da Remoto

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2, 6 e 9;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;

Visto il proprio decreto n. 39 del 26 maggio 2021 avente per oggetto "L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c. Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane con decorrenza 27 maggio 2021";

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2019-2021 del 16 novembre 2022 che in particolare, al Titolo 6 - Capo II, introduce il Lavoro da remoto qualeuna delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa a distanza;

Tenuto conto che il Lavoro da remoto si configura come un’evoluzione del Telelavoro Domiciliare, e pertanto si rende necessario procedere ad un adeguamento della disciplina in materia, a seguito delle novità introdotte dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

Richiamato l'art. 70 del suddetto CCNL, denominato "Disapplicazione della disciplina sperimentale del telelavoro", dove si prevede la disapplicazione, dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al Titolo VI del già citato CCNL, delle disposizioni previste dall'art. 1 del CCNL del 14.09.2000 e che fino all'entrata in vigore del rapporti di Lavoro da Remoto sono fatti salvi gli accordi di telelavoro sottoscritti;

Considerato che il CCNL sopra richiamato ha previsto che la regolamentazione del Lavoro da Remoto, sia oggetto di Confronto con le Rappresentanze Sindacali, in particolare l'articolo 5, comma 3, lettera l) del medesimo CCNL prevede come oggetto del Confronto i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;

Dato atto che è stato consentito alla parte sindacale di esprimere le proprie valutazioni riguardo alla definizione dei contenuti del presente Regolamento, mediante comunicazione inviata dal Direttore;

Vista la ricognizione effettuata per l'individuazione delle cosiddette attività "non remotizzabili" incompatibili con la suddetta modalità di lavoro sia dal punto di vista organizzativo sia rispetto alla tipologia delle stesse attività che necessitano di una presenza nelle sedi istituzionali;

Valutato di adottare il presente Regolamento, in via sperimentale, con durata annuale e che al termine di detto periodo, si intenderà tacitamente confermato salvo che agli esiti della sperimentazione non ne sia richiesta la modifica attivando le procedure di cui all'art. 5(Confronto) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;

Considerato che l'adesione al lavoro da remoto ha natura volontaria e che la manifestazione di volontà potrà essere espressa da tutto il personale per il quale ricorrono i requisiti di cui al presente Regolamento senza il ricorso a precise finestre temporali;

Tenuto conto della decadenza dell'istituto del telelavoro ordinario e dei relativi ordini diservizio;

Ricordato che la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in Lavoro da remoto è alternativa a quella di Lavoro agile già oggetto di specifica regolamentazione;

Ritenuto altresì necessario stabilire i termini temporali di presentazione dell'istanza per il Lavoro da Remoto da parte dei lavoratori di Ente Terre;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

- 1 di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento sul Lavoro da Remoto (LdR) del personale in servizio presso ente Terre Regionali Toscane di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di prevedere l'attuazione del suddetto regolamento a partire dal 1 gennaio 2025;
- 3 che la presentazione delle domande di lavoro da remoto da parte dei lavoratori interessati sia consentita fino al 13/12/2024, a mezzo posta elettronica da inviarsi al Direttore di Ente Terre e contestualmente da inviarsi anche al dirigente responsabile del Settore "Gestione della tenuta di Cesa" nel caso di personale a quest'ultimo assegnato;
- 4 di dare atto che tutti gli accordi individuali avranno decorrenza dal 01/01/2025 con contestuale decadenza dell'istituto del telelavoro domiciliare ordinario e dei relativi ordini di servizio che resteranno in vigore fino al suddetto termine;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

Firenze, 26-11-2024

II DIRETTORE
GIOVANNI SORDI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 26-11-2024 per 30 giorni consecutivi.